

**ALLEGATO I***Marchatura delle luci di marcia diurna conformi al regolamento UNECE 87*

(dal regolamento UNECE 87):


**4. MARCATURE**

Le luci di marcia diurna presentate per l'omologazione devono:

- 4.1. recare sulle superfici luminose il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, chiaramente leggibile e indelebile;
- 4.2. a esclusione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, recare un marchio chiaramente leggibile e indelebile indicante:
  - a) la categoria o le categorie di lampade prescritte; e/o
  - b) il codice specifico d'identificazione del modulo di sorgenti luminose;
- 4.3. nel caso di luci con un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa e/o sorgenti luminose non sostituibili e/o uno o più moduli di sorgenti luminose, recare il marchio della tensione nominale o dell'intervallo di tensione e della potenza nominale massima;
- 4.4. avere uno spazio di dimensione sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli ulteriori previsti al seguente punto 5.2; tale spazio sarà indicato nei disegni di cui al punto 3.2.1.
- 4.5. In caso di luci con moduli di sorgenti luminose, il modulo o i moduli di sorgenti luminose devono recare:
  - 4.5.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, chiaramente leggibile e indelebile;
  - 4.5.2. il codice specifico d'identificazione del modulo di sorgenti luminose; tale marcatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile. Il codice specifico d'identificazione comprenderà le iniziali «MD» (per «MODULO») seguite dal marchio di omologazione senza il cerchio di cui al punto 5.2.1.1 e seguite, se si usano più moduli diversi di sorgenti luminose, dai simboli o dai caratteri supplementari; tale codice specifico d'identificazione sarà indicato nei disegni di cui al precedente punto 3.2.1.  
Il marchio di omologazione non deve essere identico a quello indicato sulla luce in cui è usato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente;
  - 4.5.3. l'indicazione della tensione e della potenza nominale.
- 4.6. Le luci che funzionano con tensioni diverse dalle tensioni nominali di 6 V, 12 V o 24 V, con l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa che non fa parte della luce, devono recare anche un marchio indicante la tensione nominale secondaria di progettazione.
- 4.7. Un dispositivo elettronico di controllo della sorgente luminosa integrato nella luce ma non incluso nell'alloggiamento della lampada deve recare il nome del fabbricante e il suo numero d'identificazione.

**5. OMOLOGAZIONE****5.1. In generale**

- 5.1.1. Se le due luci presentate in conformità al punto 3.2.3 soddisfano i requisiti del presente regolamento, l'omologazione sarà concessa.
- 5.1.2. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti allegati all'accordo del 1958, può essere apposto un unico marchio d'omologazione internazionale, purché tali luci non siano raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con una o più luci che non soddisfano uno qualsiasi di detti regolamenti.
- 5.1.3. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche rilevanti apportate al regolamento alla data di rilascio dell'omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di luce interessato dal presente regolamento.
- 5.1.4. Il rilascio o l'estensione o il rifiuto dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di luce a norma del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell'accordo che



applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

5.1.5. Su ogni luce conforme a un tipo di luce omologata in forza del presente regolamento dovrà essere apposto, nello spazio di cui al precedente punto 4.4, il marchio di omologazione descritto ai punti 5.2 e 5.3.

5.1.6. Il marchio e i simboli di cui al punto 5.2 dovranno essere indelebili e chiaramente leggibili anche quando la luce è montata sul veicolo.

## 5.2. Composizione del marchio di omologazione

Il marchio di omologazione si compone di:

5.2.1. un marchio di omologazione internazionale, comprendente:

5.2.1.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ( 1 ),

5.2.1.2. un numero di omologazione,

5.2.2. il simbolo supplementare «RL».

5.2.3. Le prime due cifre del numero di omologazione che indicano la serie di modifiche in vigore all'epoca del rilascio della presente omologazione possono esser emesse in prossimità dei suddetti simboli supplementari.

## 5.3. Configurazione del marchio di omologazione

### 5.3.1. Luci indipendenti

L'allegato 2, figura 1, del presente regolamento fornisce un esempio di configurazione del marchio di omologazione con i simboli aggiuntivi di cui sopra.

### 5.3.2. Luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate

5.3.2.1. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano i requisiti di più regolamenti, può essere apposto un unico marchio d'omologazione internazionale, consistente in un cerchio che racchiude la lettera «E» seguito dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione e da un numero di omologazione. Tale marchio d'omologazione può essere apposto ovunque sulle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:

5.3.2.1.1. sia visibile dopo che esse siano state installate;

5.3.2.1.2. nessun elemento che trasmetta luce delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

5.3.2.2. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce, corrispondente al regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l'omologazione e la relativa serie di modifiche comprendenti le principali e più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento al momento del rilascio dell'omologazione nonché, se del caso, la freccia prescritta, vanno indicate nel modo che segue:

( 1 ) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i relativi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sud Africa, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Thailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili all'omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell'accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.

5.3.2.2.1. o sulla superficie di illuminazione appropriata;

5.3.2.2.2. o in un gruppo, in modo da poter chiaramente identificare ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate.



5.3.2.3. La dimensione delle componenti di un singolo marchio d'omologazione non sarà inferiore alla dimensione minima del più piccolo dei singoli marchi prescritti dal regolamento nel cui ambito è stata rilasciata l'omologazione.

5.3.2.4. A ogni tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate trattate dal presente regolamento.

5.3.2.5. L'allegato 2, figura 2, del presente regolamento fornisce esempi di configurazione dei marchi di omologazione per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate con tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra.

5.3.3. Luci mutuamente incorporate con altre luci, le cui superfici luminose possono essere impiegate con altri tipi di dispositivi:

Si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 5.3.2.


5.3.3.1. Inoltre, qualora venga utilizzata una stessa superficie luminosa, questa può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sull'alloggiamento principale del dispositivo, anche nel caso in cui non possa essere separato dalle superfici luminose, vi sia lo spazio prescritto al precedente punto 4.4 recante i marchi di omologazione relativi alle sue reali funzioni.

Se tipi differenti di dispositivi hanno lo stesso alloggiamento principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.

5.3.3.2. Esempi di configurazione di marchi di omologazione di luci reciprocamente incorporate con altre luci sono presentati alla figura 3 dell'allegato 2 al presente regolamento.

#### ALLEGATO 2

##### ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE



$a = 5 \text{ mm min.}$

Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto sulla luce di marcia diurna, indica che la luce è stata omologata nei Paesi Bassi (E4) con il numero 001015. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni del presente regolamento nella sua versione originale (non modificata).


Nota: Il numero di omologazione e il simbolo supplementare devono essere situati vicino al cerchio e al di sopra o al di sotto della lettera «E» oppure a sinistra o a destra della stessa. Le cifre del numero di omologazione devono essere riportate sullo stesso lato della lettera «E» e rivolte nella stessa direzione. L'uso di numeri romani come numeri di omologazione è sconsigliato, onde evitare il rischio di confusione con altri simboli.



Esempi di possibili marchi per luci raggruppate situate frontalmente sul veicolo

Figura 2

Le linee verticali e orizzontali schematizzano la sagoma del dispositivo di illuminazione. Tali linee non fanno parte del marchio di omologazione.



Nota: I tre esempi riportati sopra corrispondono a un dispositivo di illuminazione su cui è apposto un marchio di omologazione relativo a:

Una luce di posizione **anteriore** omologata ai sensi della serie di modifiche 01 al regolamento n. 7;

Un proiettore con fascio anabbagliante destinato alla circolazione sia a destra che a sinistra e un fascio abbagliante di intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele, omologato ai sensi della serie di modifiche 02 al regolamento n. 8;

Una luce di marcia diurna omologata ai sensi del regolamento n. 87 nella sua forma originale;

Un indicatore di direzione anteriore di categoria 1a omologato ai sensi della serie di modifiche 02 al regolamento n. 6.

